

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Notifica alla società ex art. 145 c.p.c., indicazione della persona fisica che la rappresenta, non necessità**

*Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui occorre dare seguito, la [notificazione](#) alla società ai sensi dell'[art. 145 c.p.c.](#), tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 non richiede necessariamente l'indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest'ultima.*

NDR: per tale orientamento si veda Cass. 1167/2017.

## **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.1.2018, n. 827**

*...omissis...*

Rilevato che:

1. le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, sono del seguente tenore:

"osserva: La Litografia B. s.r.l. ricorre per cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (n. 170/2012) che, decidendo sul reclamo ex art. 18 L.F., ha confermato la sentenza del primo grado recante la dichiarazione del suo fallimento.

La Corte di Appello, dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 15 L.f., ha riscontrato positivamente la sussistenza,

tanto della condizione di procedibilità di cui all'art. 15, u.c., L.f., che dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.f..

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Innanzitutto appare inammissibile, prima ancora che infondata, la censura svolta con il primo motivo.

Tale censura è, invero, articolata in modo generico e senza recare riferimento alcuno alle argomentazioni in virtù delle quali la Corte di Appello ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 15 L.f.

Ma, in ogni caso, la censura in esame è infondata atteso che la corte di merito ha accertato come la richiesta di notificazione della istanza di fallimento e del pedissequo decreto recassero anche la indicazione del legale rappresentante della società destinataria, affermando, conseguentemente, che la notificazione ex art. 145 c.p.c., nel testo *ratione temporis* vigente, una volta constatato, come accaduto nel caso in esame, la irreperibilità presso la sede legale, poteva essere legittimamente eseguita nei confronti del predetto legale rappresentante. In ogni caso, e ad *abundantiam*, giova, comunque, rilevare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui occorre dare seguito, la notificazione alla società ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tanto nel testo originario, quanto in quello riformato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 non richiede necessariamente l'indicazione della persona fisica che la rappresenta, salvo che non sia eseguita direttamente a quest'ultima (Cass. 1167/2017), ragion per cui, atteso che è pacifico come la instaurazione del contraddittorio fosse stata preventivamente tentata alla sede legale, nessun dubbio può esservi in merito alla bontà della notificazione che si sta esaminando. Parimenti inammissibile risulta la censura svolta con il secondo motivo atteso che, non solo la questione dedotta (inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla curatela perchè tardivamente costituita) è nuova (in quanto mai introdotta nella sede del reclamo), ma priva di autosufficienza (il ricorrente non evidenzia quali siano specificamente i documenti prodotti dal fallimento). La censura in oggetto è, comunque, infondata atteso che la costituzione per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 18 L.f., non impediva le produzioni documentali (Cass. 2235/2017).

Infondata appare, infine, la censura svolta con l'ultimo motivo con il quale si assume la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della società fallita ed il superamento della soglia di procedibilità fissato dall'art. 15, u.c., L.f..

Quanto al primo profilo (relativo alla insolvenza di cui all'art. 5 L.f.) la soluzione fornita dalla corte di merito (che riconduce l'insolvenza al mancato pagamento del debito scaturente da un decreto ingiuntivo definitivo, alla irreperibilità della Litografia Bonaiuto presso la sede sociale, ed ai plurimi protesti) è conforme all'orientamento secondo cui lo stato di insolvenza del debitore "non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando quest'ultimo non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (Cass. Cass. 3371/1977; Cass. 1118/1978; Cass. 4351/1980; Cass. 7252/2014). Nè può tacersi come, nel caso in esame, gli indici rivelatori dello stato di insolvenza erano anche ulteriori ed inequivoci come può desumersi dal fatto che la società non aveva una ubicazione nota ed aveva subito protesti esponendosi così al rischio di perdere complessivamente ogni fiducia sul mercato.

Con riguardo al restante profilo la Corte di merito afferma che, nel determinare i debiti scaduti, rilevanti ai sensi dell'art. 15, u.c., L.f., deve essere computata anche la esposizione debitoria della litografia B. nei confronti della G. s.r.l. fondata su fatture mentre la ricorrente, dal canto suo, si limita a precisare che le fatture non possono essere utilizzate perchè contestate.

A tale proposito, tuttavia, va segnalato che sarebbe stato onere della fallita, dinanzi alla affermazione secondo cui dette fatture non erano state oggetto di precedenti rilievi, fornire prova, in ossequio al principio della autosufficienza, di aver contestato il credito e la documentazione prodotta a sostegno durante lo svolgimento della udienza prefallimentare.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato".

Ritenuto che:

2. le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono condivise dal Collegio; ne consegue che il ricorso va rigettato, con condanna alle spese, liquidate secondo il principio di soccombenza e come da dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento che liquida in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.